



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Modello 10



NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO		Allo Sportello Unico per l'Edilizia Ufficio Ricezione Piazza Municipale, 21
ASSEVERAZIONE (Art. 22 LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)		

Con riferimento
alla richiesta di **Permesso di costruire** PG _____ PR _____
alla presentazione di **Denuncia di Inizio Attività** PG _____ PR _____
alla presentazione di **SCIA** PG _____ PR _____

IN SANATORIA

a nome _____ presentato/a in data _____
relativo all'immobile sito in via _____ n° _____

il sottoscritto _____

in qualità di **Professionista Abilitato**

nato a _____ il _____ con studio in _____
via _____ n° _____ iscritto all'Ordine/Collegio/Albo degli _____
al n° _____ c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale

che le opere realizzate:

non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse

ovvero

che le medesime opere, **realizzate prima del 23 ottobre 2005**, rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.(*)

(*) N.B. Per le opere realizzate dopo il 23/10/2005 occorre richiedere l'autorizzazione sismica da allegare poi alla richiesta di titolo in sanatoria

Data _____

Il Progettista abilitato
(firma e timbro professionale)

(PAGINA DA NON PRESENTARE)

RICHIAMI NORMATIVI:

12-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO

**Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6
“Governo e riqualificazione solidale del territorio”**

Art. 18

Vigilanza

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

Art. 22

Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
(Sostituito dall'art. 61 della L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.